SENTENZA

PROCEDIMENTO F.I.G. N.9/2013 A CARICO DI FILIPPO SALVETTI

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 29 maggio 2013 il Sostituto Procuratore Federale avv. Amedeo Motta rinviava a giudizio il signor Filippo Salvetti, tesserato federale non professionista presso il "Golf Club Milano", per violazione dell'art. 1-2 delle Regole del Golf.-

Il presente procedimento federale è stato instaurato su richiesta pervenuta dal Golf Club Milano (rapporto informativo ex art. 30 del Regolamento di Giustizia in data 14/04/13), per avere il signor Filippo Salvetti, durante lo svolgimento della gara "Peugeot Golf Cup" ivi disputatasi in data 7 aprile 2013 modificato la posizione della palla dalla posizione originaria alla buca n. 15.-

Instaurato il presente procedimento, il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta convocava avanti a sè il signor Filippo Salvetti all'udienza del 28 maggio 2013; il signor Salvetti si presentava, riconosceva come suo lo score rammostratogli e come sua la sottoscrizione del medesimo, riconosceva di avere spostato inavvertitamente la palla prima dell'esecuzione del secondo colpo alla buca n. 15 per verificare il lie della stessa e decidere quale bastone utilizzare, così come già specificato nella dichiarazione inviata al Comitato di Gara "Peugeot Golf Cup" in data 15

aprile 2013.-

Si scusava altresì accoratamente di quanto accaduto, ribadendo la sua assoluta buona fede.-

L'avv. Amedeo Motta provvedeva, in data 29 maggio 2013, a chiedere il rinvio a giudizio del signor Filippo Salvetti, con istanza così formulata:

"Il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale...... chiede che l'Ill.mo sig. Giudice di Prima Istanza, avv. Paola Bianchi Cassina, voglia procedere nei confronti del signor Filippo Salvetti per l'illecito sportivo sopra contestato infliggendogli, ex art. 17 n. 2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica di tre mesi".-

Con convocazione del 25 giugno 2013 codesto Giudice Federale invitava il signor Filippo Salvetti a comparire dinanzi a sè e al Sostituto Procuratore presso lo studio di questi, sito in Milano, all'udienza del 9 luglio 2013.-

Alla suddetta udienza il signor Filippo Salvetti si presentava, riportandosi a quanto dichiarato a verbale all'udienza del 28 maggio 2013 ed alla sua dichiarazione scritta in data 15 aprile 2013; l'avv. Motta insisteva nell'istanza di cui alla richiesta di rinvio a giudizio ed il Giudice si riservava di decidere.-

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame non presenta particolare complessità, vista la documentazione in atti che conferma l'illecito commesso dal signor Salvetti, ma conferma anche che lo stesso ha ammesso di aver inavvertitamente mosso la palla, senza alcuna intenzionalità (e quindi senza alcun dolo), ha esternato un sentito pentimento per il fatto accaduto e riconosciuto di aver

commesso un grave errore nel non auto denunciarsi.-

Il comportamento tenuto nel corso del presente procedimento dal signor Salvetti, che si è dimostrato accoratamente pentito ed avvilito per l'episodio, porta l'esponente Giudice a ritenere applicabile al caso in questione una sanzione ridotta, considerato anche il fatto che il signor Salvetti, ottimo giocatore (handicap 4.2), non è mai stato coinvolto in altri episodi di contestazione d'illecito ed ha sempre dimostrato di essere corretto in campo e rispettoso delle Regole del Golf.-

DECISIONE

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, si ritiene:

FILIPPO SALVETTI colpevole della violazione dell'art. 1-2 delle Regole del Golf; conseguentemente e per le motivazioni di cui sopra, si commina al signor Filippo Salvetti la pena della

SQUALIFICA TEMPORANEA

ai sensi dell'articolo 21 n. 2 del Regolamento di Giustizia per un periodo di trenta giorni dalla data della presente sentenza (la squalifica cesserà pertanto in data 17 agosto 2013), invitandolo a rispettare in futuro le Regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione delle medesime.-

SI COMUNICHI, ai sensi dell'art. 43 n.1 del Regolamento di Giustizia F.I.G.:

a) al signor Filippo Salvetti, presso la residenza in Milano - Largo della

Crocetta, 2 -;

- b) al Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti, presso la Federazione Italiana Golf, in 00196 Roma Viale Tiziano, 74 -;
- c) al Sostituto Procuratore per La Lombardia, avv. Amedeo Motta, presso il suo studio sito in 20129 Milano Via F. Hayez, 16 -;
- d) agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il Circolo "Golf Club Milano";
- e) al Circolo "Golf Club Milano" -Viale Mulini San Giorgio, 7 20052 Parco di Monza (MB).-

Così deciso in Bergamo, 17 luglio 2013.-

Il Giudice Adito

Avv. Paola BIANCHI CASSINA